



Torino, 20 febbraio 2014

**Oggetto: Bando di gara per Affidamento Servizio di Pianificazione campagna di comunicazione integrata – Progetto di promozione e valorizzazione degli itinerari escursionistici e dell’outdoor in Piemonte**

## **QUESITI E RISPOSTE**

### **1. QUESITO:**

Nel bando di gara per l’affidamento del servizio di pianificazione campagna di comunicazione integrata / progetto di promozione e valorizzazione degli itinerari escursionistici e dell’outdoor in Piemonte troviamo nella descrizione tecnica al punto A) del Capitolato Speciale d’Appalto la richiesta di una pianificazione (definizione del piano media), ma non si parla di cosa si dovrà pianificare, se trattasi di campagna esistente o di una campagna ancora da creare. E se la risposta è “sì” è dunque questo l’oggetto della gara?

### **RISPOSTA:**

Per “definizione di un piano media su web” si intende, nello specifico, l’individuazione di importanti riviste on-line, sia di settore (outdoor), sia di turismo/viaggi e generaliste, su cui pubblicare banner promozionali del sito Piemonte Outdoor. Sono da valutare anche quotidiani nazionali, presenti in Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Lazio che abbiano la versione on-line.

Si evidenzia che, in questo caso. NON è richiesta la creazione di una campagna pubblicitaria.

\* \* \*

### **2. QUESITO:**

Si chiede di specificare in che modo il concorso fotografico da realizzare su Instagram è collegato alla pianificazione richiesta al punto 1. Considerato che al punto 2 viene detto che il concorso avrà una sua campagna promozionale, di quali spazi disporrà? Sono da preventivare?

### **RISPOSTA:**

Il concorso su Instagram è un altro aspetto della promozione che Ceipiemonte intende realizzare sulla vacanza attiva e sull’escursionismo.

Al fornitore si richiede di creare una promozione ad hoc per il concorso su Instagram (campagna promozionale).

Quindi a seconda di quale sarà il target proposto dovranno essere realizzati materiali informativi e individuati i media sui quali promuovere (ossia far sapere) l’esistenza del concorso.

\* \* \*

### **3. QUESITO:**

A pagina 3 della lettera di invito, paragrafo 3.2 i) si richiede, quale requisito di capacità tecnica, l’effettuazione di servizi analoghi a quello oggetto di gara (almeno due per ogni anno) per un importo complessivo non inferiore al triplo del valore di gara.



Tale requisito viene richiamato al paragrafo 6 dello stesso documento dove si richiede ai soggetti sorteggiati per la verifica dei requisiti di produrre le dichiarazioni (almeno tre per ogni anno) da parte di enti e/o aziende che attestino la realizzazione di servizi analoghi effettuati nel triennio per un importo complessivo non inferiore a 150.000€.

Infine, tra le dichiarazioni della documentazione amministrativa (allegato 2) è richiesto di dichiarare l'elenco dei servizi analoghi (almeno due per ogni anno per un importo complessivo non inferiore 150.000€).

Quanti sono i servizi minimi da elencare e per quale importo?

**RISPOSTA:**

Si precisa che il principio generale sotteso al requisito richiesto da questa stazione appaltante, al fine di verificare la capacità economica e finanziaria dell'impresa, è il raggiungimento della somma complessiva di euro 148.800//00 (centoquarantottomila e ottocento//00) in tre anni, ovvero tre volte il valore di gara (49.600//00), come importo fatturato dall'operatore per l'effettuazione di servizi analoghi, non importa quanti essi siano stati.

Pertanto, a chiarimento di quanto richiesto da questa stazione appaltante nella lettera d'invito, in merito all'oggetto del presente quesito, si precisa che come requisito è richiesta la somma globale di euro 148.800//00 (centoquarantottomilaottocento//00) fatturata nell'ultimo triennio per servizi di analoga natura, e non rileva quanti eventi siano stati realizzati per concorrere al raggiungimento di quella cifra complessiva.

\* \* \*

**4. QUESITO**

Sono ammessi alla procedura operatori economici singoli o raggruppati (lettera di invito, paragrafo 3). Per raggruppamenti si intendono sia quelli già costituiti sia quelli costituendi al fine di partecipare alla gara in oggetto?

**RISPOSTA**

In merito al quesito sull'ammissione di operatori economici per raggruppamento, se per raggruppamenti si intendono sia quelli già costituiti sia quelli costituendi, la risposta è affermativa: possono, infatti, partecipare raggruppamenti costituiti "ad hoc" per la gara in oggetto, costituitisi in occasione della gara e, comunque, prima della scadenza del termine, secondo i principi accordati dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006. Ovviamente, un soggetto se partecipa alla gara come uno dei membri di un raggruppamento, il medesimo non può parteciparvi come singolo. Inoltre si ricorda che, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento, ogni partecipante al raggruppamento stesso è responsabile in solido con gli altri verso la stazione appaltante.

Per ulteriori approfondimenti in tema di raggruppamenti, si richiamano gli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006, qui di seguito riportati.

**Art. 34. Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici**

(artt. 4 e 5 dir. 2004/18; artt. 11 e 12 dir. 2004/17; art. 10, legge n. 109/1994; art. 10 d.lgs. n. 398/1992; art. 11, d.lgs. n. 157/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;



- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; (lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 113 del 2007)
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
- e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37; (lettera introdotta dall'art. 36, comma 5-bis, lettera a), legge n. 221 del 2012)
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
- f-bis) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. (lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 152 del 2008)